

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DECRETO 12 marzo 2008**

**Modalita' attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.**

*(Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12/5/2007)*

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004;

Visti gli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dal citato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha riconosciuto validita' alle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) della esposizione all'amianto sulla base dei predetti atti di indirizzo;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui sono valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attivita' lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dai predetti atti di indirizzo ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui al citato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;

Visto il comma 21 del citato art. 1 che riconosce la fruizione dei predetti benefici previdenziali ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007;

Visto, in particolare, il comma 22 del citato art. 1 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' di attuazione dei predetti commi 20 e 21 della citata legge n. 247 del 2007;

Vista la relazione tecnica alla citata legge n. 247 del 2007, che individua i beneficiari nei lavoratori ai quali sia stata gia' riconosciuta l'esposizione all'amianto per periodi di esposizione fino al 1992, per i quali i benefici di cui al citato art. 13, comma 8, della legge 257 del 1992, e successive modificazioni, sono estesi ai periodi di esposizione successivi al 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, che disciplina la procedura di comunicazione da parte delle imprese da attivita' di bonifica di amianto alla Regioni e alle ASL nel cui ambito di competenza sono effettuati gli interventi; Tenuto conto che per la determinazione dell'avvio dell'azione di bonifica occorre far riferimento alla procedura di cui al citato art. 9 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;

Tenuto conto del termine fissato dalla citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, sulla operativita' di detta procedura;

Tenuto conto dell'entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, nel cui contesto e' disciplinata la predetta procedura;

Decreta:

**Art. 1**

*Ambito di applicazione*

1. Per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che:

a) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;

b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attivita' lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi

atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;  
c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.

## Art. 2

### Procedura

1. I lavoratori di cui all'art. 1 devono presentare domanda all'INAIL, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 1.
2. La durata di esposizione all'amianto per i periodi di attività lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale successivamente all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, è certificato dall'INAIL.
3. La data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale, è determinata dalle ASL nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, prevista verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.
4. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dall'INAIL previa acquisizione:
  - a) della domanda di cui al comma 1;
  - b) della comunicazione da parte delle ASL competenti della data di avvio dell'azione di bonifica di cui al comma 3, ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica;
  - c) del curriculum professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente all'anno 1992 sino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
5. Ai fini della certificazione di cui al comma 2 il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie ritenute utili dall'Istituto medesimo. 6. Nei casi di controversia relativa al rilascio e al contenuto del curriculum lavorativo, ovvero di aziende cessate o fallite trovano applicazione le disposizioni recate dall'art. 3, commi 4 e 5 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Damiano

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n.11

### ERRATA - CORRIGE

**Comunicato relativo al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, recante: «Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.» (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 12 maggio 2008).**

*(Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29/5/2007)*

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 14, prima colonna, all'art. 2, comma 3, al quinto rigo, dove è scritto: «... interventi di bonifica, prevista verifica della relazione ...», leggasi: "... interventi di bonifica, previa verifica della relazione ...».

Roma, lì



MINISTERO DELLA DIFESA  
Direzione Generale del Personale Civile  
V Reparto - 13<sup>a</sup> Divisione

M\_D GCIV F/13

Prot.nr. 0030728  
del 09-05-2005  
PARTENZA



RdB/CUB  
A

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Oggetto: Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2004 pubblicato nella G.U. n.295  
17.12.2004 concernente l'attuazione dell'art.47 del decreto-legge 30.9.2003,  
n.269, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2003 n.326.  
Benefici previdenziali per i lavoratori dell'amianto.

L'art. 47 del D.L. 268/2003 ha superato la preclusione, presente nella previgente normativa, relativa all'applicazione dei benefici ivi previsti, ai dipendenti pubblici.

Conseguentemente, lo Stato Maggiore Difesa ha richiesto, per il tramite dell'Ufficio Legislativo, un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all'applicabilità del D.I. indicato in oggetto anche al personale militare e civile della Difesa.

Considerato che l'art. 3 del medesimo D.I. fissa a pena di decadenza il termine perentorio del 15 giugno 2005 per la presentazione delle domande, al fine di non pregiudicare eventuali diritti dei lavoratori appartenenti a questa Amministrazione, si invitano gli Enti in indirizzo a portare a conoscenza del personale interessato la presente problematica.

Si precisa che le domande dovranno essere presentate direttamente all'INAIL entro il prescritto termine perentorio e secondo lo schema allegato.

Ad ogni buon fine si allega la direttiva n.001183 del 26.04.2005 di Segredifesa relativa all'argomento in oggetto per ogni opportuno ulteriore chiarimento al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
I REPARTO

M_D	GSGDNA	N. PROT.	DATA
		N. 001183	26 APR. 2005
COD. UOR 140		COD. CLASS. A.4	

*ALLI*

**OGGETTO:** Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2004 pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2004 concernente l'attuazione dell'art. 47 del decreto-legge 30/9/2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24/11/2003 n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori dell'amianto.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Riferimento: a. foglio n. 114/3/350/4560.23(37) del 24/02/2005 di Stamadifesa; (non a tutti)  
b. foglio n. 114/3/351/4560.23(37) del 24/02/2005 di Stamadifesa; (non a tutti)  
c. foglio n. 8/16366 del 6/04/2005 di M.D. - Ufficio Legislativo. (non a tutti)

1. L'articolo 47 del D.L. 269/2003, come modificato in sede di conversione dalla legge 326/03, recante benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, ha superato la preclusione presente nella previgente disciplina (legge 27 marzo 1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") relativa alla applicazione dei benefici, ivi previsti, ai dipendenti pubblici. In particolare, il suddetto articolo ha esteso anche ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione ai fini pensionistici (mediante l'applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,25) del periodo di esposizione all'amianto, rinviando al D.I. in oggetto per la fissazione delle modalità attuative. Si precisa che, ai sensi del già citato art. 47 comma 1, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della maggiorazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Circa la portata della nuova normativa lo Stato Maggiore della Difesa, con il foglio in riferimento a., ha richiesto, per il tramite dell'Ufficio Legislativo, un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all'applicabilità del D.I. in oggetto anche al personale militare e civile della Difesa. Inoltre il citato S.M., con il foglio in riferimento b., ha interessato questo Segretariato affinché, nelle more del predetto intervento chiarificatore, valutasse l'opportunità di emanare le prime linee applicative delle disposizioni in argomento. Al riguardo, l'Ufficio Legislativo con il foglio in riferimento c. ha comunicato che sia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia quello dell'Economia e delle Finanze

hanno indicato quali possibili destinatari della normativa in oggetto anche il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

3. In via preliminare appare opportuno evidenziare, alla luce del già citato quadro normativo, che possono considerarsi possibili destinatari del beneficio in questione i lavoratori i quali rispondano a tutti i seguenti **requisiti e condizioni**:
- deve trattarsi di lavoratori che siano stati impiegati in modo diretto ed abituale;
  - il periodo di esposizione deve essere non inferiore a 10 anni;
  - la data di ultima esposizione all'amianto, utile per la maturazione dei benefici, è il 2 ottobre 2003;
  - la concentrazione media annua di esposizione, calcolata sulla durata oraria giornaliera prevista dalla normativa vigente, non deve essere inferiore a 100 fibre/litro;
  - deve trattarsi di una delle specifiche attività lavorative tassativamente individuate al comma 2 dell'art.2 del D.L. indicato in oggetto e cioè:
    - a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
    - b) produzione di manufatti contenenti amianto;
    - c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
    - d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
    - e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti edifici o macchinari contenenti amianto;
    - f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
    - g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
- Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 comma 6 ter, del d.l. 269/03, coloro i quali siano destinatari nei regimi pensionistici di appartenenza di benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva (ad esempio impiego presso reparti di campagna, imbarco, aeronavigazione, volo etc.), hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dalla normativa in esame.
4. Non potendosi escludere in maniera aprioristica che le norme in questione possano interessare personale della Difesa e tenuto conto che l'art. 3 del D.L., fissa a pena di decadenza il termine perentorio del 15 giugno 2005 per la presentazione delle domande, al fine di non pregiudicare gli eventuali diritti dei lavoratori dell'A.D., questo Segretariato invita gli Enti in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente. Si precisa che la normativa vigente prevede la competenza esclusiva dell'INAIL in materia di accertamento dell'esposizione all'amianto, per cui le domande di riconoscimento vanno presentate direttamente al suddetto istituto entro il prescritto termine perentorio e secondo lo schema di cui all'All. 1 (allegato in copia).
5. Si ritiene opportuno che copia delle domande vengano inviate alla Direzione Generale per il Personale Militare ovvero a quella per il Personale Civile, a seconda dello "status" del richiedente, al fine di consentire una completa valutazione della problematica e la successiva predisposizione dei curricula. Infatti, la recente normativa prevede il rilascio da parte del datore di lavoro del curriculum lavorativo in cui si attesti l'adibizione in modo diretto ed abituale ad una delle attività lavorative di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. Tale attestazione è, tuttavia, solo condizione per l'avvio del procedimento da parte dell'INAIL, non essendo previsto un termine perentorio di decadenza per la presentazione dei curricula.

6. Da un primo esame interforze tenutosi sulla problematica in oggetto è emersa l'opportunità di suggerire ai datori di lavoro periferici di evitare, per il momento, il rilascio dei curricula al fine di pervenire ad un comportamento univoco da parte della Difesa evitando, in tal modo, possibili disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni.

Pertanto, gli eventuali interessati nell'inviare la domanda all'INAIL faranno riserva di far pervenire al suddetto istituto il curriculum non appena l'A.D. sarà in grado di fornirlo.

RdB/CUB

d'ordine  
IL CAPO REPARTO  
(Dir. Gen. Dr. Teodoro Raffaele BILANZONE)

Coordinamento Nazionale

Difesa

MINUTA  
ALC

ALLEGATO 1

Alla Sede INAIL di	
.....	
Via/Piazza .....	
Cap.....	Prov.....

**OGGETTO:** Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali (Articolo 47, decreto-legge n. 269/2003 e norme di attuazione)

sottoscritt \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: 000 000 00000 00000

nat. a \_\_\_\_\_ (Prov. ...) il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ , Sesso M [ ] F [ ]

e residente in \_\_\_\_\_ (Prov. ...), Via/Piazza \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

chiede il rilascio del certificato di riconoscimento del periodo lavorativo di esposizione all'amianto.

A tal fine:

1) dichiara di aver prestato la propria attività lavorativa presso le seguenti aziende:

	AZIENDA	SEDE DELLO STABILIMENTO	PERIODO LAVORATIVO	
			Inizio	Fine
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

17-12-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 295

2) allega il curriculum professionale rilasciato dalle seguenti aziende con l'indicazione, per ogni periodo lavorativo, dei reparti e delle mansioni effettivamente svolte:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3) allega la seguente documentazione integrativa:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4) chiede che tutte le comunicazioni siano inoltrate al seguente indirizzo(\*):

Presso: \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ ( )

5) (facoltativo) dichiara di volersi avvalere del seguente Patronato ed allega la relativa delega.

Patronato: \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_ li / / \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (firma)

(\*): indicare solo se diverso da quello di residenza



# AMIANTO

## Circolare INPS n°58 del 15 aprile 2005

**Con la pubblicazione della circolare n°58 dell'Inps**, con argomento "Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto." viene fatta ulteriore chiarezza in merito alla sofferta questione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti alle fibre di amianto che ha interessato, ai vari livelli la nostra Magistratura.

Una interpretazione venne data in occasione dell'emanazione delle istruzioni operative Inail nel gennaio 2004 in seguito alla precedente circolare dell'Istituto. Tale interpretazione lasciava comunque spazi interpretativi stante le numerose casistiche che si erano a suo tempo create relativamente alle diversificate realtà lavorative presenti nell'intero territorio nazionale (ferrovieri, personale marittimo viaggiante, addetti alla costruzione di vagoni ferroviari – gruppo Ansaldo Breda – personale marittimo viaggiante ma dipendente dal ministero della Difesa, dipendenti da cantieri navali, addetti ai forni, altiforni, vetrerie, ecc.).

Nemmeno l'intervento della Magistratura, con numerose sentenze emanate dalla Cassazione ha poi sancito la fine alla decennale questione. Anzi, con alcune interpretazioni ministeriali veniva "allargato" il riconoscimento a taluni settori o mansioni. Adesso possiamo proprio dire che questo è l'ultimo treno per ottenere i benefici previdenziali per esposizione all'amianto con l'applicazione della vecchia normativa (salvo diverse disposizioni legislative future) ovvero con la rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1.5. Ed è l'ultimo treno anche per quelle particolari casistiche: lavoratori in mobilità, lavoratori che hanno cessato l'attività lavorativa, lavoratori in mobilità, lavoratori che al 02/10/2003 hanno perfezionato il diritto a pensione utilizzando anche i benefici amianto.

Coloro i quali successivamente a tale data presenteranno la domanda per ottenere tali benefici osserveranno le disposizioni contenute nel D.M. 27 ottobre 2004. Ad essi verrà riconosciuto il beneficio mediante la rivalutazione "ai soli fini dell'importo della pensione" per il coefficiente di 1,25.

**Il termine del 15/6/2005, come in precedenza ricordato, è perentorio.**

**La domanda deve essere presentata alla sede Inail di competenza.**

Il link per scaricare la modulistica è:

<http://www.inail.it/assicurazione/modulisticaindex.htm>

**Si riporta di seguito la circolare INPS n°58 del 15.04.2005**

# MODULISTICA

Il link per scaricare la modulistica è:

<http://www.inail.it/assicurazione/modulisticaindex.htm>

## BENEFICI PREVIDENZIALI AMIANTO

### 1. Per periodi lavorativi assicurati dall'INAIL

**Schema di domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali.**

( Art. 47, decreto legge 269/2003 e norme di attuazione).

domanda **Mod. A1**  [\(.pdf 138 kb\)](#) -  [\(.doc 50 kb\)](#)

allegato alla domanda **Mod. A4**  [\(.pdf 125 kb\)](#) -  [\(.doc 38 kb\)](#)

**Schema di domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali per attività lavorativa prestata presso aziende che hanno corrisposto il premio supplementare asbestosi.**

(Art. 13, comma 8, legge n.257/92, e successive modifiche ed integrazioni.)

domanda **Mod.A2**  [\(.pdf 142 kb\)](#) -  [\(.doc 49 kb\)](#)

**Schema di Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei beneficio previdenziali, per attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, prestata presso azienda cessata o fallita e con datore di lavoro irreperibile.**

(Art. 13, comma 8, legge n. 257/92, e successive modifiche ed integrazioni.)

domanda **Mod.A5**  [\(.pdf 121 kb\)](#) -  [\(.doc 43 kb\)](#)

### 2. Per periodi lavorativi non assicurati dall'INAIL - [Informativa](#)

**Schema di domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali.**

(Art. 47, decreto legge 269/2003 e norme di attuazione).

domanda **Mod.A1**  [\(.pdf 138 kb\)](#) -  [\(.doc 50 kb\)](#)

allegato alla domanda **Mod. A4/NI**  [\(.pdf 126 kb\)](#) -  [\(.doc 38 kb\)](#)

### 3. Lavoratori affetti da malattia professionale derivante da esposizione all'amianto, già riconosciuta dall'INAIL

**Schema di domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali.**

(Art. 13, comma 7, legge n. 257/92, modificato dalla legge n. 271/93).

domanda **Mod.A3**  [\(.pdf 118 kb\)](#) -  [\(.doc 42 kb\)](#)

### 4. Riapertura pratica

**Schema di richiesta di riapertura della pratica di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali.**

domanda **Mod.A6**  [\(.pdf 117 kb\)](#) -  [\(.doc 43 kb\)](#)

### 5. Richiesta certificazione

**Richiesta di copia conforme all'originale del certificato di esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali.**

domanda **Mod.A7**  [\(.pdf 106 kb\)](#) -  [\(.doc 39 kb\)](#)

# Circolare INPS n°58 del 15-4-2005

Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

**Direzione Centrale  
delle Prestazioni**

**OGGETTO: Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.**

**SOMMARIO** *Benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto attività con esposizione all'amianto entro il 2 ottobre 2003. Ambito di applicazione dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271: lavoratori esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL. Ambito di applicazione dell'articolo 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269: lavoratori esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL. Termine di presentazione all'INAIL della domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, sia per i lavoratori destinatari della nuova disciplina, sia per i lavoratori destinatari della disciplina previgente: 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale indicato in oggetto*

## INTRODUZIONE

La Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato il decreto 27 ottobre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto", come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47.

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n. 326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Si rammenta che con circolare n°195 del 18 dicembre 2003 sono state illustrate le novità introdotte dal citato articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e con circolare n° 54 del 19 marzo 2004 sono state fornite le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003.

Si premette che la maturazione del diritto al beneficio avviene per la sussistenza della condizione dell'esposizione all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, per la durata indicata dalle disposizioni normative, con l'avvertenza che l'interessato, qualora non presenti domanda di certificazione all'INAIL nei termini indicati dal decreto in oggetto, decade dal diritto medesimo.

Si forniscono di seguito le indicazioni riguardanti l'applicazione delle disposizioni in esame.

A tal fine si distingue tra la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003, recante disposizioni in favore di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, e la nuova disciplina recante disposizioni in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione.

# PARTE PRIMA

## Disciplina previgente al 2 ottobre 2003

### 1-Destinatari

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 prevede: "Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'articolo 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Il citato comma 2 dell'articolo 1 salvaguarda il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori per i quali sussistono le condizioni indicate dalla stessa disposizione e fissa un termine per la presentazione della domanda di certificazione all'INAIL per coloro che non vi abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale.

Dalla formulazione della disposizione in esame discende che il beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, spetta ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, soggetta all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto gestita dall'INAIL e siano in possesso della relativa certificazione rilasciata dall'INAIL, ovvero ne vengano in possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il termine ultimo del 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (17 dicembre 2004).

Pertanto, il beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- siano in possesso di un certificato rilasciato dall'INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto;
- abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell'esposizione ultradecennale all'amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;
- vengano in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005;
- ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell'INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005.

### 2- Termine di presentazione della domanda di certificazione all'INAIL

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso il termine per la presentazione all'INAIL della domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto.

Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali non sia stata già riconosciuta l'esposizione ultradecennale all'amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non abbiano già provveduto a richiedere all'INAIL la certificazione di esposizione ultradecennale avvenuta entro la stessa data, debbono presentare a tale Istituto la domanda entro il predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici.

Giova far presente che detto termine è riferito anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto del comma 6 bis dell'articolo 47, della legge 24 novembre 2003, n. 326, indicati, ai fini della liquidazione dei

trattamenti pensionistici, al punto 1 della circolare n.195 del 18 dicembre 2003. A tal riguardo, si rammenta che trattasi dei seguenti soggetti interessati:

- a. lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della citata legge n. 257;
- b. lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità;
- c. lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

### **3- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni**

Ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle pensioni con il riconoscimento del beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003, si confermano i criteri finora seguiti.

RAB/CUB

Coordinamento Nazionale

Difesa

## **PARTE SECONDA**

### **Disciplina vigente a seguito dell'emanazione del D.M. 27 ottobre 2004**

#### **1- Destinatari**

L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 dispone: "I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto."

L'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale dispone: " Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25."

Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 2 "Per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:

- a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- b) produzione di manufatti contenenti amianto;
- c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
- d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
- e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
- f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
- g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto."

Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che, ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova disciplina, per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.

#### **2- Termini per la presentazione della domanda di certificazione all'INAIL ai fini dell'applicazione della nuova disciplina**

Ai fini del riconoscimento del beneficio della moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori destinatari della nuova disciplina devono presentare la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla competente sede INAIL entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale, cioè entro il 15 giugno 2005.

Gli stessi lavoratori che abbiano già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto entro il 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda all'INAIL nel predetto termine di 180 giorni.

#### **3- Divieto di cumulo dei benefici previdenziali**

Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto in oggetto contiene, per i destinatari della nuova disciplina, disposizioni riguardanti l'opzione tra i benefici previdenziali previsti per l'esposizione all'amianto ed altri benefici previdenziali che comportino anticipazione all'accesso al pensionamento ovvero aumento dell'anzianità contributiva.

Si rammenta che, in materia, il comma 6 ter dell'articolo 47 della legge n. 326 del 2003 dispone: "I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto."



La disposizione in esame, quindi, esclude, per i lavoratori che intendono ottenere il beneficio della moltiplicazione dell'intero periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione dell'importo della pensione, la possibilità di cumulare il beneficio derivante da esposizione all'amianto con altri benefici previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, ad un'anticipazione dell'accesso al pensionamento o un aumento dell'anzianità contributiva.

I soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio per esposizione all'amianto, sia di benefici consistenti in anticipazioni dell'accesso alla pensione o aumenti dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra l'uno o gli altri benefici al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.

Nel contesto sopra delineato è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se i benefici previsti per lavoro svolto con esposizione all'amianto siano compatibili con quelli previsti per i lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti, o comunque affetti da particolari infermità oggetto di tutela previdenziale.

Il predetto Dicastero, con nota del 31 marzo 2005, prot. n° 24/0001226, ha precisato che "si ritengono cumulabili i benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto con quelli conseguenti ad un particolare *status* del lavoratore (invalidi, non vedenti, sordomuti)".

#### **4- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni**

I benefici previsti per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto sono riconosciuti sulla base delle norme vigenti nel regime pensionistico di appartenenza.

Il riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura spetta anche ai titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza non anteriore al 1° maggio 1992, mese successivo all'entrata in vigore della legge n. 257/92.

Gli importi arretrati spettanti saranno corrisposti con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2003, mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003.

#### **5- Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.**

Con messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 è stato precisato che le domande di riconoscimento del beneficio previsto dall'articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 e successive modificazioni, presentate da lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A., dovevano essere tenute in apposita evidenza: ciò in attesa di conoscere le modalità applicative della sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2002 con la quale è stato ritenuto che il beneficio di cui alla citata legge n. 257 sia da riconoscere anche ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Nel confermare l'indicazione di cui sopra si precisa che, anche per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. ai quali, nel rispetto delle procedure e dei requisiti sopra delineati, sia riconosciuto il beneficio della maggiorazione per il coefficiente di 1,25 del periodo di esposizione, deve essere costituita apposita evidenza delle relative domande per l'eventuale successivo riconoscimento, ai medesimi lavoratori, del beneficio previsto dalle disposizioni previgenti a seguito dell'emanazione del D.M. 27 ottobre 2004.

Anche tali lavoratori, qualora abbiano già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto entro il 2 ottobre 2003, devono ripresentare la domanda all'INAIL nel predetto termine del 15 giugno 2005.

## Parte terza

### Disposizioni applicative generali

#### 1- Presentazione all'INPS della certificazione rilasciata dall'INAIL

La certificazione rilasciata dall'INAIL deve essere presentata alle Strutture INPS territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione o di ricostituzione.

La medesima certificazione può essere presentata, ai soli fini dell'indicazione del periodo di esposizione all'amianto sul conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla domanda di pensione o di ricostituzione.

La certificazione dell'esposizione all'amianto, ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici, è rilasciata dall'INAIL per lo svolgimento di una delle seguenti tipologie di attività lavorativa:

- a) attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL;
- b) attività lavorativa non soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Nell'ipotesi sub a) il lavoratore per il quale è stata accertata l'esposizione ultradecennale ha diritto al riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione certificato dall'INAIL.

Nell'ipotesi sub b) il lavoratore per il quale è stata accertata l'esposizione per almeno dieci anni ha diritto al riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai fini della misura del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione certificato dall'INAIL.

#### 2- Periodi "misti" di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL

Si è posto il problema di stabilire se possa essere riconosciuto il beneficio pensionistico in questione per singoli periodi di esposizione all'amianto soggetti e non all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, inferiori al decennio.

A riguardo, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, l'attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre 2003.

Pertanto i periodi di esposizione all'amianto soggetti e non all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano inferiori al decennio, danno comunque luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico ove risulti che si sia complessivamente verificato il decennio di esposizione. In ogni caso la salvaguardia del diritto al beneficio consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 sia ai fini del diritto che della misura della pensione può essere riconosciuto solo per i periodi di esposizione ultradecennale all'amianto soggetti all'assicurazione gestita dall'INAIL, verificatasi entro il 2 ottobre 2003.

In particolare, il riconoscimento del beneficio avviene nelle ipotesi e nei limiti di seguito indicati.

Spetta la maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura della pensione del periodo di esposizione soggetto all'assicurazione gestita dall'INAIL e alla maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura, del periodo di esposizione non soggetto all'assicurazione gestita dall'INAIL al:

- **lavoratore esposto all'amianto per oltre un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL e per meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all'assicurazione gestita dall'INAIL.**

Spetta la maggiorazione dell'intero periodo di esposizione, per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura della pensione al:

- **lavoratore esposto all'amianto per almeno un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INAIL e, per meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all'assicurazione gestita dall'INAIL;**



- **lavoratore esposto all'amianto complessivamente per almeno un decennio, sommando periodi soggetti all'assicurazione gestita dall'INAIL e periodi non soggetti alla medesima che sono entrambi inferiori al decennio.**

### **3- Pensioni ai superstiti**

Il beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai superstiti di dante causa che, prima del decesso, aveva maturato i benefici pensionistici in esame, in virtù dei criteri applicativi sopra delineati.

### **4- Limite del riconoscimento del beneficio pensionistico**

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale citato, l'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici conseguita con l'attribuzione dei benefici derivanti da esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza.

### **5-Beneficio per periodi di esposizione all'amianto in favore di lavoratori affetti da malattie professionali da amianto**

Si rammenta che il comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257/92, come modificato dalla legge n. 271/1993 prevede: "Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5".

Pertanto ai lavoratori per i quali è documentata dall'INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l'1,5 del periodo di esposizione certificato dall'INAIL, ancorché tale periodo si riferisca ad attività lavorativa non soggetta all'assicurazione obbligatoria gestita da tale Istituto.

Le richieste di certificazione all'INAIL, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 7, non sono soggette ad alcun termine decadenziale.

In seguito ai recenti interventi legislativi è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se il beneficio in questione possa essere riconosciuto in favore di lavoratori per i quali sia accertata da ente diverso dall'INAIL una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto. Ciò nella considerazione che l'articolo 47, comma 3, della legge n. 326/2003 reca previsioni riguardanti lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Il predetto dicastero, con la già citata nota del 31 marzo 2005, ha chiarito che "tale disposizione nella parte in cui fa riferimento al testo unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 1965 e non all'INAIL, ai fini dell'accertamento della malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto, innova rispetto al dettato del citato articolo 13, comma 7, che invece prevedeva che la malattia professionale fosse documentata dall'INAIL".

Sulla base di detto parere, anche ai lavoratori per i quali è documentata da ente diverso dall'INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l'1,5 del periodo di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria.

### **6- Oneri**

Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto sono posti a carico dello Stato

**Il Direttore Generale  
Crecco**

## INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

### Circolare n. 90 del 29 dicembre 2004.

### Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

#### Quadro Normativo

- **Legge 27 marzo 1992, n. 257**, articolo 13, comma 8, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271
- **Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269**, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 47
- **Legge 24 dicembre 2003, n. 350**, articolo 3, comma 132
- **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2004**, di attuazione dell'art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, il quale, nel dettare le modalità di attuazione dell'art. 47 della legge n. 326/2003, opera anche un sistematico coordinamento tra lo stesso art. 47 e l'art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003 e rappresenta, quindi, il nuovo quadro di riferimento normativo in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto.

In particolare, il Decreto:

- prevede due diversi regimi – sia sostanziali che procedurali - a seconda che il periodo lavorativo di esposizione all'amianto fosse **sogetto o non sogetto** all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall'INAIL;
- stabilisce, per tutti **indistintamente** i lavoratori, il 2 ottobre 2003 come data ultima di esposizione all'amianto utile per la maturazione del diritto ai benefici previdenziali;
- fissa, per tutti **indistintamente** i lavoratori, il 15 giugno 2005<sup>1</sup> come data ultima per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio del certificato di esposizione all'amianto<sup>2</sup>, pena la decadenza dal diritto ai benefici previdenziali.

#### **1. Lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi sogetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL**

Sulla base dell'art. 1, comma 2, del Decreto interministeriale, ai lavoratori che:

- sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi sogetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL;
- hanno già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, e successive modificazioni;

- presentino la domanda di certificazione all'INAIL, se non vi hanno già provveduto, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e cioè entro il 15 giugno 2005;

si applica la disciplina previgente al 2 ottobre 2003.

Da ciò discende che la maturazione del diritto ai benefici previsti dal previgente regime avviene esclusivamente con l'accertata esposizione ultradecennale all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, a prescindere dal momento di presentazione della domanda all'INAIL - che può anche essere successivo al 2 ottobre 2003 purchè, ovviamente, non successivo al 15 giugno 2005 - e, a maggior ragione, a prescindere dalla data di rilascio del certificato di esposizione.

Pertanto, i lavoratori che hanno presentato, o presenteranno entro il 15 giugno 2005, domanda di certificazione all'INAIL - e ai quali l'INAIL ha certificato o certificherà l'esposizione ultradecennale all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL stesso - continueranno a fruire del coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione, ai fini sia della determinazione delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

### **1.1. Presentazione della domanda.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del Decreto interministeriale, questi lavoratori sono tenuti a presentare la domanda all'INAIL entro il 15 giugno 2005 soltanto se, alla data di emanazione del Decreto stesso, non vi avevano già provveduto.

Le domande devono essere predisposte secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del Decreto; si ritiene, però, che l'eventuale discordanza dallo schema non possa considerarsi elemento sufficiente per respingere la domanda. Le Sedi, quindi, in caso di domande carenti delle necessarie informazioni, provvederanno a richiederne l'integrazione al lavoratore e, una volta acquisite le notizie mancanti, procederanno ad istruire la pratica.

### **1.2. Procedure di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto.**

L'art. 3, comma 9, del Decreto interministeriale stabilisce che per i lavoratori di cui si tratta "continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina".

Pertanto, allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che tutti i periodi lavorativi con asserita esposizione all'amianto erano soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, la pratica dovrà essere istruita seguendo le istruzioni in vigore. Al riguardo, si ricorda che la raccolta delle principali disposizioni emanate in materia è stata consegnata agli esperti regionali in occasione del corso tenutosi a Roma il 22 ottobre 2003.

Si richiamano in particolare:

- il flusso procedurale definito con le lettere del 23 novembre 1995 e del 2 aprile 1996, riguardanti i lavoratori dipendenti sia da aziende che non hanno pagato il premio supplementare sia da aziende che lo hanno pagato.

Per quanto riguarda questi ultimi, ribadito che l'INAIL può rilasciare attestati di avvenuto pagamento del premio supplementare asbestosi solo se il lavoratore richiedente ha preliminarmente presentato in Sede la dichiarazione dell'azienda sull'avvenuto pagamento, proprio per quel lavoratore, del premio supplementare, si sottolinea l'esigenza di acquisire il parere CON.T.A.R.P. in ogni situazione di incertezza ovvero di rilevate inesattezze o incongruenze nella dichiarazione aziendale;

- la procedura speciale definita con la lettera del 16 aprile 1997, e con la nota del Ministero del lavoro del 4 aprile dello stesso anno, per i lavoratori ex dipendenti di imprese cessate o fallite e irreperibili. Va confermato, a tale riguardo, il ruolo prioritario che in questa particolare procedura fu a suo tempo affidato alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro dallo stesso Ministero, ruolo che oggi viene ulteriormente rafforzato dall'art. 3, comma 5, del Decreto interministeriale che – relativamente ai soggetti non assicurati INAIL – affida esclusivamente alle Direzioni provinciali del lavoro, previa apposite indagini, il rilascio del curriculum lavorativo del richiedente;
- la necessità di attenersi scrupolosamente agli Atti di indirizzo ministeriale, senza possibilità di interpretazioni estensive o analogiche.

Si fa presente infine che i certificati di riconoscimento dell'esposizione all'amianto per la tipologia di lavoratori trattata in questo paragrafo conterranno sia il riferimento legislativo al precedente regime (e cioè all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modifiche ed integrazioni) sia l'esplicita indicazione che si tratta di periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Ciò allo scopo di consentire ai competenti Enti Previdenziali ogni decisione sulla ricorrenza del presupposto di legge (e cioè, ripetesì, esposizione ultradecennale all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 in attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL) previsto per l'applicazione a questi lavoratori della disciplina dei benefici previdenziali previgente al 2 ottobre 2003.

## **2. Lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL**

Sulla base del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Decreto interministeriale, la nuova disciplina si applica ai lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003:

- sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- svolgendo una o più attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto che vengono specificamente elencate nel Decreto;
- per periodi lavorativi non inferiori a dieci anni e **non** soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL.

I benefici previdenziali riconosciuti a questi lavoratori consistono nell'applicazione del coefficiente moltiplicativo di 1,25 del periodo lavorativo non inferiore a dieci anni con esposizione all'amianto, ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non già della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Rientrano nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa che:

- non era, e tuttora non è, soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, come i vigili del fuoco, il personale di volo della navigazione aerea, ecc.
- è stata in passato, ed è tuttora, soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 ma presso un Ente assicuratore diverso dall'INAIL, e cioè i marittimi e i dipendenti, civili e militari, dello Stato.

Allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che tutti i periodi lavorativi con asserita esposizione all'amianto non erano soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, la pratica dovrà essere istruita sulla base delle seguenti istruzioni.

Separata trattazione è effettuata per i lavoratori che, come i ferrovieri ed i postali, hanno svolto attività lavorativa "mista", e cioè in parte soggetta, ed in parte non soggetta, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL; per questi lavoratori si fa rinvio al successivo punto 3.

## **2.1. Presentazione della domanda.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto interministeriale, i lavoratori di cui si tratta devono presentare la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto all'INAIL entro il 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici<sup>3</sup>.

Si richiama l'attenzione, tuttavia, sul fatto che, diversamente dai lavoratori di cui al precedente punto 1., per questi lavoratori sussiste l'obbligo di **ripresentare** le domande eventualmente già inoltrate prima del 2 ottobre 2003. Pertanto, le richieste presentate fino a tale data non sono valide e non devono essere istruite.

Le domande, inoltre, devono essere predisposte secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del Decreto; si ritiene, però, che l'eventuale discordanza dallo schema non possa considerarsi elemento sufficiente per respingere la domanda. Le Sedi, quindi, in caso di domande carenti delle necessarie informazioni, provvederanno a richiederne l'integrazione al lavoratore e, una volta acquisite le notizie mancanti, procederanno ad istruire la pratica.

## **2.2. Presentazione del curriculum lavorativo.**

Si è già detto, al precedente punto 2, che i lavoratori di cui si tratta, per fruire dei benefici previdenziali, devono – tra le altre condizioni - aver svolto una o più attività lavorative comportanti esposizione all'amianto elencate nell'art. 2, comma 2, del Decreto.

L'attestazione della ricorrenza di questo presupposto è di competenza del datore di lavoro.

Infatti, l'art. 3, comma 3, del Decreto stabilisce che il curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro dovrà contenere non solo l'indicazione delle mansioni, reparti e periodi lavorativi del lavoratore richiedente, ma anche l'espressa dichiarazione che il lavoratore è stato adibito, in modo diretto ed abituale, a una o più attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto di cui al predetto art. 2, comma 2.

La presentazione da parte del lavoratore del curriculum, da redigere secondo lo schema di cui all'allegato 2 del Decreto, costituisce la condizione al verificarsi della quale è

subordinato l'avvio del procedimento di accertamento e certificazione dell'esposizione da parte dell'INAIL.

Pertanto, la non conformità del curriculum allo schema di cui all'allegato 2 del Decreto comporta la reiezione della domanda senza ulteriore istruttoria. Resta inteso, peraltro, che devono considerarsi validi curricula lavorativi contenenti tutte le informazioni previste nello "schema" allegato al Decreto, pure se redatti su modelli formalmente non conformi.

Si richiama l'attenzione sul comma 4 dell'art. 3, che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'esclusiva competenza in materia di controversie relative al rilascio e al contenuto dei curricula, senza alcun coinvolgimento dell'INAIL.

Si osserva, inoltre, che la normativa non prevede un termine ultimo per la presentazione dei curricula. Nondimeno, è da definire una linea di condotta per le domande che, dopo un ragionevole periodo di tempo, continueranno a restare prive del successivo curriculum. Si fa riserva, al riguardo, di fornire istruzioni allorché si avranno le informazioni necessarie per valutare le dimensioni del fenomeno. Nel frattempo, resta inteso che le domande prive di curricula non dovranno in alcun modo essere istruite.

### **2.3. Procedura di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto.**

Una volta pervenuto il curriculum lavorativo conforme alle disposizioni, prende avvio la procedura di accertamento tecnico della esposizione all'amianto che è stabilita dagli articoli 2, comma 1, e 3 del Decreto interministeriale.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sui seguenti aspetti:

- l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività elencate dall'art. 2, comma 2, del Decreto interministeriale costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento dell'esposizione. Tale condizione, come già detto, deve essere attestata dal datore di lavoro nel curriculum, ma può essere oggetto di verifica da parte delle CONTARP nel corso degli accertamenti tecnici;
- per fruire dei benefici previsti dalla nuova disciplina è altresì necessario essere stati esposti, per un periodo non inferiore a dieci anni, ad una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno e, comunque, sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- la durata e l'intensità dell'esposizione sono accertate dalle CONTARP regionali, che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, potranno formulare giudizi fondati su ragionevole verosimiglianza, utilizzando non solo le indagini mirate di igiene industriale – laddove esistenti - ma anche i dati della letteratura scientifica, le informazioni ricavabili da situazioni lavorative con caratteristiche analoghe e ogni altra documentazione e conoscenza utile;
- ai sensi dell'art. 3, comma 6, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutti i documenti e le notizie ritenute utili dall'Istituto stesso. Viene così resa più cogente la partecipazione dei datori di lavoro alla ricostruzione degli elementi di valutazione dell'esposizione;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5, nel caso di aziende cessate o fallite con datore di lavoro irreperibile, l'incarico di effettuare le indagini e di rilasciare i curricula lavorativi è affidato esclusivamente alle Direzioni provinciali del lavoro. I curricula devono essere comunque conformi allo schema allegato n. 2 al Decreto.

Circa le concrete modalità di effettuazione degli accertamenti tecnici e di elaborazione dei pareri, si ritiene, al momento, di dover confermare le procedure già positivamente seguite in passato per i lavoratori assicurati INAIL.

In particolare, le CONTARP regionali restano titolari dei pareri riguardanti gli ambienti di lavoro rientranti nella loro sfera di competenza territoriale, con l'avvertenza che:

- per i lavoratori marittimi, la competenza viene individuata con riferimento al territorio ove è situata la sede dell'armatore;
- per il personale viaggiante delle ex FF.SS., nonché per il personale di volo (piloti ed assistenti), la competenza viene individuata con riferimento al territorio ove è situata la struttura da cui dipendeva (o dipende) il lavoratore richiedente, come indicata nel curriculum lavorativo.

A supporto dei pareri che saranno resi dalle CONTARP regionali e fermo restando l'autonomo giudizio di queste ultime, si sta esaminando la possibilità di elaborare, a cura di appositi Gruppi di lavoro da costituire presso la CONTARP Centrale, linee guida riguardanti:

- il personale delle Compagnie di navigazione;
- il personale delle ex FF.SS diverso da quello occupato nelle "Officine di grandi riparazioni" (personale di stazione, personale viaggiante, binaristi, ecc.);
- altre categorie di lavoratori che hanno svolto o svolgono attività lavorative con connotati organizzativi e tecnologici sostanzialmente analoghi a livello nazionale (piloti e assistenti di volo, personale della scuola e altri dipendenti dello Stato, vigili del fuoco, ecc.).

Si fa presente, infine, che i certificati di riconoscimento dell'esposizione all'amianto per la tipologia di lavoratori trattata in questo paragrafo conterranno sia il riferimento legislativo al nuovo regime (e cioè all'art. 47 del decreto legge n. 269/2003 convertito, con modifiche, dalla legge n. 326/2003 e relative norme di attuazione) sia l'esplicita indicazione che si tratta di periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Ciò allo scopo di consentire ai competenti Enti Previdenziali ogni decisione sulla ricorrenza del presupposto di legge (e cioè, ripetesi, esposizione non inferiore a dieci anni all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 in attività lavorativa non soggetta all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL) previsto per l'applicazione a questi lavoratori della nuova disciplina dei benefici previdenziali in vigore dal 2 ottobre 2003.

### **3. Lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi "misti", e cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL**

Rientrano in questa categoria non solo i ferrovieri (assicurati presso l'INAIL dal 1° gennaio 1996) e i postali (assicurati presso l'INAIL dal 1° gennaio 1999) ma, in generale, tutti i lavoratori che hanno svolto più attività lavorative, alcune soggette ed altre non soggette alla assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, come, in ipotesi, potrebbe essere accaduto a marittimi o a dipendenti, civili e militari, dello Stato che in passato avessero lavorato nel settore industria o viceversa.

Pertanto, allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che i periodi lavorativi con asserita esposizione all'amianto erano in parte soggetti e in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, la pratica dovrà essere "sdoppiata" e istruita separatamente, seguendo, per i periodi "INAIL", le procedure descritte ai precedenti punti 1.1. e 1.2. e, per i periodi "non INAIL", le procedure descritte ai precedenti punti 2.1., 2.2. e 2.3.

Il lavoratore, quindi, in caso di riconoscimento dell'esposizione riceverà due (o più) certificati distinti, ciascuno riportante i pertinenti riferimenti legislativi e l'indicazione circa la copertura, o non copertura, dell'assicurazione obbligatoria INAIL.

Spetterà, poi, al competente Ente Previdenziale decidere, in relazione a quanto certificato dall'INAIL, il tipo di disciplina di benefici previdenziali da applicare.

#### **4. Domanda di riconoscimento dei periodi di esposizione all'amianto da parte di lavoratori affetti da malattia professionale da amianto riconosciuta dall'INAIL (art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992 e successive modifiche)**

Poiché il Decreto interministeriale non detta disposizioni al riguardo, nulla cambia rispetto alle istruzioni impartite in passato sull'argomento.

Pertanto, l'Istituto continuerà a certificare periodi di esposizione all'amianto soltanto a lavoratori la cui malattia professionale è stata riconosciuta dall'Istituto stesso, con l'avvertenza che dovranno essere certificati anche i periodi lavorativi di rischio non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL se quei periodi sono stati considerati rilevanti ai fini del riconoscimento della tecnopatia da amianto.

Si osserva, inoltre, che per questa tipologia di richieste non è previsto un termine ultimo di presentazione.

#### **5. Prime istruzioni operative.**

Il nuovo quadro normativo richiede alcuni interventi di modifica ed implementazione della procedura informatica "NPRA", che si presume di completare entro il prossimo mese di febbraio.

Nel frattempo, si forniscono le seguenti direttive con effetto immediato:

- per quanto riguarda i lavoratori assicurati INAIL che hanno presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003, **e limitatamente ai periodi soggetti all'assicurazione INAIL**, devono essere riattivate tutte le funzioni istruttorie e certificative di competenza dell'Istituto che erano state sospese con lettera del 12 gennaio 2004, dando precedenza ai casi con esposizione riconosciuta. A tale riguardo, si fa presente che si sta provvedendo a modificare, in "NPRA", il testo dei certificati con definizione positiva riguardanti questa tipologia di lavoratori;
- per quanto riguarda i lavoratori non assicurati INAIL, oppure assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento dell'esposizione per periodi non soggetti all'assicurazione INAIL, si deve continuare ad inserire in procedura esclusivamente i dati anagrafici e i dati relativi alla domanda, onde generare il numero del Protocollo Unico Nazionale. Peraltro, qualora dovessero pervenire anche i primi **curricula professionali conformi allo schema allegato n. 2 del Decreto interministeriale**, gli stessi curricula non dovranno essere al momento inseriti in procedura ma dovranno essere inviati, in copia e corredati



dalla documentazione eventualmente prodotta dai lavoratori, alle CONTARP regionali per l'avvio della istruttoria tecnica di loro competenza;

- allo scopo di tenere l'evidenza statistica delle categorie di lavoratori che presentano domande all'INAIL, si sta provvedendo ad inserire, in "NPRA", un apposito indicatore che consente di individuare se si tratta di lavoratori che hanno svolto attività lavorativa soggetta all'assicurazione INAIL, non soggetta all'assicurazione INAIL oppure "mista". Tale indicatore deve essere obbligatoriamente digitato per tutte **indistintamente le domande**.

Si fa presente, infine, che sono state programmate per i prossimi mesi di gennaio e febbraio videoconferenze e corsi di formazione per affrontare le problematiche poste dalla nuova normativa.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO  
Alberto CICINELLI

---

1. Il 15 giugno 2005 è il 180° giorno dalla data di pubblicazione del Decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale.

2. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla Sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata (art. 3, comma 2, del Decreto interministeriale)..

3. Vedi note nn. 1 e 2.

Coordinamento Nazionale

Difesa